CAMERA DEI DEPUTATI N. 3700

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MANZIONE

Disciplina delle incompatibilità di funzioni dei magistrati onorari

Presentata il 14 maggio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I recenti deliberati dei consigli dell'Ordine degli avvocati in tema di incompatibilità tra le funzioni di giudice onorario e l'esercizio della professione forense, devono indurci ad un'attenta e rapida riflessione su tutta la materia.

Già il Consiglio nazionale forense, nella seduta del 24 novembre 1995, aveva approvato un ordine del giorno che ribadiva e riaffermava « il principio dell'incompatibilità tra l'esercizio della professione forense e quello della funzione giurisdizionale, a garanzia del diritto dei cittadini ad avere un giudice che sia imparziale e distaccato e tale appaia all'opinione pubblica ». Anche in seguito all'entrata in vigore dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534, si è ulteriormente amplificato il fenomeno legato alla massiccia e non più occasionale attribuzione ai magistrati onorari di piena, ed a volte autonoma, funzione giudicante, anche con applicazione agli organi collegiali, in contrasto con le finalità originariamente previste dall'ordinamento giudiziario, di utilizzazione in termini di assoluta straordinarietà (oggi invece assistiamo a fenomeni, sempre più diffusi, che vedono i magistrati onorari « costretti » a gestire in piena autonomia ruoli civili e penali, esercitando quindi funzioni del tutto analoghe a quelle proprie dei magistrati ordinari).

Tale situazione di stridente contrasto si è poi acuita in seguito al principio di diritto ricavabile dalla nota sentenza della Corte di cassazione n. 7673 del 6 settembre 1994.

In considerazione di tali premesse si auspica una rapida approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio che svolgono le funzioni di vice pretore onorario, con o senza applicazione nei collegi, e di vice procuratore onorario, non possono esercitare la professione forense innanzi a tutti gli uffici giudiziari del circondario del tribunale cui appartiene la pretura presso la quale svolgono le proprie funzioni.

2. Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio, che svolgono le funzioni di vice pretore onorario, con o senza applicazione nei collegi, e di vice procuratore onorario, non possono in ogni caso rappresentare, assistere o difendere, neppure nei successivi gradi di giudizio, le parti interessate a procedimenti svolti presso gli uffici nei quali hanno esercitato le proprie funzioni di magistrati onorari.

3. La violazione dei divieti previsti nei commi 1 e 2 del presente articolo comporta la decadenza dall'ufficio. Il provvedimento di decadenza è adottato, anche su segnalazione dei consigli degli ordini forensi, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

ART. 2.

I vice pretori ed i vice procuratori onorari, che già esercitano le loro funzioni alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono dall'ufficio nell'ipotesi in cui non rimuovano le cause di incompatibilità previste dalla presente legge nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima.

ART. 3.

1. I vice pretori e i vice procuratori onorari hanno diritto alla liquidazione delle indennità di missione, da calcolarsi anche con riferimento alla distanza esistente tra il luogo di residenza ed il luogo di espletamento della funzione.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DDL13-3700
Lire 500